

(Prot.n° 109141.
del 09 GIU 2022



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta**

**Ai Prefetti
di Caltanissetta
e di Enna**

**Ai Questori
di Caltanissetta
e di Enna**

**Ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri
di Caltanissetta
e di Enna**

**Ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza
di Caltanissetta
e di Enna**

**Al Comandante della Capitaneria di Porto
di Gela**

**Ai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco
di Caltanissetta
e di Enna**

Ai Sindaci dei Comuni del distretto

**Ai Comandanti delle Polizie Locali del distretto
Loro sedi**

**Ai Responsabili dei Servizi Sociali, dei Consultori familiari
e delle Comunità-alloggio del distretto
Loro sedi**

**Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria
Sede**

e, per conoscenza e per quanto eventualmente di competenza,

**Al Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Caltanissetta**

**Al Presidente della Corte di Appello
di Caltanissetta**

**Al Procuratore Generale F.F. presso la Corte d'Appello
di Caltanissetta**

**Al Presidente del Tribunale per i minorenni
di Caltanissetta**

Ai colleghi Sostituti

OGGETTO: Direttive esplicative sull'art. 403 c.c., con criteri interpretativi utili per una corretta applicazione del dettato normativo.

Il Procuratore della Repubblica, dott. Rocco COSENTINO,

PREMESSO CHE, con la novella di cui all'art. 1, c. 27, L. 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", è stato modificato l'istituto di cui all'art. 403 c.c., la cui applicabilità, per i nuovi procedimenti instaurati, è prevista per il **22.06.2022;**

Vecchio testo

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”

Nuovo testo

“1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. 2. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore. 3. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. 4. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria. 5. All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. 6. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. 7. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore. 8. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.”

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

L'art. 403 c.c. continua ad attribuire alla "pubblica autorità" un potere emergenziale, da mettere in atto quando questa constata che un minore si trova in una condizione di abbandono materiale o morale, o esposto a una grave situazione di rischio, e che la sua messa in sicurezza deve essere realizzata immediatamente e non può attendere i tempi occorrenti per una decisione del Tribunale per i minorenni (o del Tribunale ordinario competente nel caso sia aperta una causa per separazione o divorzio fra i genitori, o negli altri casi previsti). Il mantenimento dell'espressione "pubblica autorità" fa ritenere che i soggetti che possono procedere alla messa in protezione del minore siano gli stessi previsti in precedenza, ovvero le forze di polizia, gli operatori sociosanitari, il sindaco.

L'esercizio del potere conferito dall'art. 403 c.c. è anche un dovere per la "pubblica autorità", che è tenuta a garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi ed immediati. È un potere/dovere attribuito per la salvaguardia di diritti fondamentali e costituzionalmente protetti della persona del minore, ma all'evidenza incide profondamente su diritti, poteri e facoltà ugualmente fondamentali e costituzionalmente protetti dei genitori (o dei tutori o altri esercenti la responsabilità genitoriale sul minore).

2. LA NUOVA PROCEDURA

È stato introdotto un procedimento di convalida stabilendo che il pubblico ministero, entro 72 ore dalla ricezione del provvedimento amministrativo (che gli deve essere comunicato entro 24 ore dal collocamento), *se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.*

Il termine di 72 ore per il pubblico ministero (così come quello di 24 ore per la pubblica autorità) è perentorio, e la sua inosservanza determina la caducazione del provvedimento; sarà dunque cura del magistrato di turno e della segreteria civile dare massima priorità ai

collocamenti ai sensi dell'articolo 403 c.c.; se i termini sono superati, il pubblico ministero può chiedere la “non convalida” e l'emissione di un decreto di tutela (di competenza collegiale e non più monocratica come per la convalida).

Il Tribunale competente è quello della residenza abituale del minore, e non quello in relazione al luogo dove avviene l'allontanamento.

Sulla base degli atti ricevuti, il pubblico ministero potrà, unitamente alla convalida, chiedere i provvedimenti a tutela ai sensi degli articoli 330 e seguenti c.c., oppure limitarsi a chiedere la convalida riservandosi il successivo ricorso *de potestate*.

Pertanto, si invitano:

1. gli uffici in indirizzo, o comunque le loro diramazioni periferiche, al puntuale rispetto del termine di 24 ore per la comunicazione del provvedimento motivato di collocamento ai sensi dell'articolo 403 c.c., la cui inosservanza determina la decadenza del provvedimento stesso, evidenziando nella nota di trasmissione che si tratta di «atti da convalidare ex art. 403 c.c.»;
2. i verbalizzanti a indicare le concrete ragioni della necessità di urgente adozione di esso, specificando, ancorché sommariamente, i fatti riconducibili ad abbandono morale o materiale, o al grave pregiudizio e pericolo per la incolumità psicofisica derivante dall'ambiente familiare; tale indicazione può avvenire anche per relazione facendo espresso richiamo a una allegata annotazione che descrive la situazione di fatto;
3. i servizi sociali a inviare contestualmente una breve relazione sul modello standard della richiesta di indagine sociale, cosicché il pubblico ministero possa chiedere, unitamente alla convalida, i provvedimenti a tutela del minore e limitativi della responsabilità genitoriale, nonché a comunicare immediatamente a quest'Ufficio ogni nuova circostanza incidente sui presupposti del collocamento.

3. IL CONTENUTO DEGLI ATTI

Le forze di polizia dovranno redigere un verbale, simile per forma e struttura al verbale di arresto.

L'atto dovrà contenere:

- l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o da entrambi i genitori (o dagli altri esercenti la responsabilità genitoriale);
- l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in emergenza;
- le generalità complete del minore, con particolare riguardo alla residenza anagrafica e alla dimora abituale;
- le generalità complete, residenza (anche dimora o domicilio, se diversi dalla residenza anagrafica) e recapito telefonico dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale;
- l'indicazione del servizio sociale operante a cui il minore è stato affidato per la sua collocazione protettiva, comprensiva dei recapiti telefonici e di posta elettronica ove l'operatore potrà essere sempre contattato;
- l'indicazione e la descrizione del luogo ove il minore è stato messo in protezione (fatti salvi i casi in cui è opportuno mantenere segreta la collocazione), con specificazione delle generalità e dei recapiti del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato;

- l'allegazione di tutta la documentazione utile alla conoscenza della situazione di fatto (es. preesistenti relazioni dei servizi sociali, pregressi atti di intervento presso il nucleo familiare ad opera della pg, l'eventuale notizia di reato a cui consegue il provvedimento ex art. 403 c.c., altre eventuali denunce penali, notizie di precedenti accessi al pronto soccorso per fatti attinenti, ecc.)

I servizi sociosanitari potranno redigere un atto che contenga gli stessi elementi sopraindicati.

Ove il provvedimento sia emesso dal sindaco, dovrà ovviamente contenere gli stessi elementi; la motivazione sulle ragioni del collocamento in protezione potrà essere fatta mediante richiamo ad una relazione dei servizi sociali, che dovrà pertanto essere allegata.

4. I RAPPORTI CON LA PROCURA MINORILE

È necessario prestare la massima attenzione al fatto che il formale avviso orale del collocamento in protezione debba essere dato “immediatamente” al pubblico ministero minorile competente per la “residenza abituale” del minore. Pertanto, qualora si attui un allontanamento ex art. 403 c.c. nei confronti di minore residente abituamente in territorio di altro distretto, occorrerà prendere contatti con il pubblico ministero del luogo di residenza abituale.

Dovrà darsi quindi l'avviso al pubblico ministero minorile di Caltanissetta nel caso di minore anagraficamente residente fuori dal distretto, ma di fatto stabilmente abitante nel nostro; e così pure nel caso di minore, presente nel territorio di nostra competenza, di cui non si riesca a stabilire dove abbia la residenza abituale.

Anche i servizi sociosanitari e il sindaco sono tenuti all'obbligo dell'avviso orale.

Nell'elenco allegato sono indicati i numeri telefonici di reperibilità dei pubblici ministeri minorili dei vari distretti, con indicazione delle pec sulle quali trasmettere gli atti (quella di quest'Ufficio è da individuarsi in civile.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it).

In caso di dubbio su quale sia il pubblico ministero minorile da avvisare, gli operanti consulteranno il pubblico ministero minorile di turno di Caltanissetta.

È consigliabile, inoltre, che l'avviso venga dato anche al pubblico ministero minorile che abbia competenza per la località dove il minore sia stato rinvenuto, nonché a quello che abbia competenza per la località dove il minore sia stato collocato in sicurezza, qualora dette località non corrispondano a quella di residenza abituale del minore medesimo.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

Sin d'ora si rassegnano le seguenti riflessioni interpretative al fine di una corretta futura attuazione pratica del dettato normativo:

- **presupposti fattuali del “grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica”**: parrebbe preferibile un'ermeneusi restrittiva, anche alla luce del successivo requisito della “emergenza di provvedere”, in modo da evitare il proliferare di applicazioni dell'istituto e di restringerne il campo alle sole situazioni di effettiva gravità materialmente constatabile e riscontrabile dalla pubblica autorità (dirimente, in casi dubbi, il confronto telefonico con il pm di turno competente);
- **“residenza abituale”**: la formula, che è una sorta di crasi dei concetti giuridici di “residenza” e “dimora”, parrebbe da restringere, oltre che ai casi di effettiva residenza anagrafica, alle sole ipotesi in cui la dimora di fatto presenti un carattere di stabilità, per durata e sussistenza di effettivi legami con il territorio (familiari, scolastici, ecc.) Sul punto si segnala Cass., SS.UU., ord. 10443-22: “Il criterio della residenza abituale dei coniugi sia se intesa come attuale sia se intesa come ultima residenza abituale comune deve avere secondo l'unanime indicazione della giurisprudenza europea il carattere dell'effettività (Cass. S.U. 360 del 2010). Non rilevano di conseguenza i riscontri probatori di carattere formale a fronte di una convergente serie di dichiarazioni testimoniali”;

• **istruttoria entro le 72 ore**: stante la ristrettezza temporale, è opportuno indicare già *ex ante* una casistica ricorrente di adempimenti che l'autorità procedente deve compiere al momento stesso dell'accertamento della situazione emergenziale, ovvero:

- 1) trasmettere nota informativa su procedimenti penali pendenti e/o precedenti di polizia gravanti sul genitore asseritamente maltrattante, allegando l'eventuale c.n.r. e le relazioni di servizio redatte;
- 2) escutere a s.i.t. eventuali ulteriori familiari e/o vicini di casa a conoscenza dei fatti;
- 3) effettuare rilievi video-fotografici nel caso di ambienti insalubri o pericolosi;
- 4) richiedere intervento e relazione socio-ambientale degli organi di protezione dell'infanzia in merito all'idoneità genitoriale; con particolare riguardo: all'attività lavorativa svolta, alla capacità reddituale, all'eventuale esistenza di ulteriori attuali dissidi familiari, alla frequenza scolastica del minore, agli attuali rapporti tra il minore e i genitori e a quant'altro utile ai fini di cui sopra;

• **eventualità delle domande ex artt. 330 e ss. c.c. e coordinamento con l'art. 38 disp. att. c.c.**: la lettera della norma ("il pubblico ministero può formulare richieste") esclude che vi sia una necessaria correlazione tra collocamento d'urgenza e domande di decadenza o regolamentazione della responsabilità genitoriale, ma nella maggioranza dei casi risulterà difficile che non si presenti la necessità di avanzare anche tali richieste, soprattutto alla luce della proposta interpretazione restrittiva di cui si è detto; nel caso dell'allontanamento d'urgenza, in pendenza di procedimento davanti al Tribunale ordinario, la soluzione più pratica è quella della richiesta di trasmissione degli atti all'A.G. ordinaria per il prosieguo già con la richiesta di convalida, previa consultazione, da parte del funzionario responsabile di questa Procura, del registro SICID dei Tribunali ordinari del distretto (per le sole pendenze relative ai giudizi di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ai procedimenti instaurati ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, degli

articoli 709 ter e 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898), come da “Accordo tra gli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta relativo all'accesso ai Registri informatici (SICID-SIGMA) per la verifica delle pendenze dei procedimenti in materia di minori e famiglia”, che verrà presto formalmente sottoscritto;

- **eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi ex art. 25 R.D.L. 1434/34:** benché la norma si limiti a fare riferimento agli artt. 330 e ss. c.c., si ritiene possibile, nell'ipotesi di minori di irregolare condotta senza violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, richiedere, oltre alla convalida, altresì la conferma del collocamento con provvedimento in via amministrativa e quant'altro necessario;
- **notificazioni:** spettano alla Procura nei casi previsti dalla norma, e vanno effettuate nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale e del curatore speciale nominato dal Tribunale. Per consentire il rispetto dei termini è necessario che siano raccolte tutte le informazioni occorrenti a identificare gli esercenti la responsabilità genitoriale, i loro indirizzi e i recapiti anagrafici ed effettivi, i numeri di telefono e tutte le informazioni che ne possono agevolare il rintraccio ai fini della notificazione; si ravvisa, pertanto, la necessità che l'autorità procedente inviti, sin dal primo atto redatto, gli esercenti la responsabilità genitoriale a nominare un difensore di fiducia, o comunque a dichiarare ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni;
- **residualità del collocamento comunitario:** il collocamento in comunità di tipo familiare è ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative; pertanto, l'autorità procedente dovrà verificare la possibilità di collocamenti presso parenti o terzi, compatibilmente con i tempi stringenti previsti dalla procedura, svolgendo un'adeguata istruttoria. È necessario cercare di mantenere il minore per quanto possibile nell'ambito della famiglia, evitando di collocarlo altrove se, appurata la presenza di una situazione fondante l'adozione della misura di protezione,

emerge la sussistenza di parenti entro il quarto grado, o eventualmente di persone vicine alla famiglia, con le quali il minore abbia un legame affettivo, che se ne possano occupare. La nuova formulazione dell'art. 403 c.c., peraltro, consente di superare i problemi relativi ai rapporti tra il minore e la famiglia in caso di allontanamento, prevedendo che si applichino le norme in tema di affidamento familiare, ovvero quelle di cui agli artt. 2 e ss. L. 184/1983; in particolare l'art. 4, comma 3, che contiene l'indicazione dei tempi e dei modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono (eventualmente) mantenere i rapporti con il minore.

6. CASISTICA

FATTISPECIE NON RIENTRANTI NELL'ART. 403 C.C.

- 1) Minori stranieri non accompagnati: per definizione non hanno in Italia un genitore o una persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale, e pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 403 c.c.; in questi casi, opera la diversa disciplina prevista dal D. L.vo 142/2015, dal D. L.vo 220/2017 e dalla L. 47/2017;
- 2) rintraccio di minore straniero non accompagnato che si era allontanato, con successivo ricollocamento presso le strutture deputate all'accoglienza;
- 3) ricollocamento, anche se presso altra struttura, di minore già affidato in comunità o presso altri soggetti a seguito di rintraccio dopo allontanamento;
- 4) riaffidamento ai genitori per intervento a seguito di notizia di reato commesso dallo stesso minore (indicazione che potrebbe apparire ovvia e pertanto superflua, tuttavia l'esperienza quotidiana ne impone la specificazione);
- 5) allontanamento da uno dei genitori per autonoma decisione dell'altro, con collocamento altrove (ad es. presso parenti);

- 6) collocamento del minore in comunità col consenso dei genitori o comunque dell'esercente la responsabilità genitoriale: in tal caso si applica l'art. 4, comma 1, L. 184/1983 con competenza del giudice tutelare del luogo di collocamento.

FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'ART. 403 C.C.

- 1) Allontanamento da entrambi i genitori o dal solo esercente per intervento in seguito a notizia di reato commesso ai danni del minore;
- 2) allontanamento da entrambi i genitori o dal solo esercente per diretto riscontro di condizioni abitative insalubri o altri pericoli imminenti;
- 3) allontanamento da uno dei genitori per intervento in seguito a notizia di reato commesso ai danni dell'altro genitore con collocamento insieme a quest'ultimo in struttura protetta; la norma menziona l'ipotesi, ma appare opportuno distinguere il caso in cui, a seguito di intervento da notizia di reato, il minore sia collocato presso struttura protetta assieme all'altro genitore (con conseguente applicazione della norma), dal caso in cui, in via autonoma, l'altro genitore decida di trasferirsi provvisoriamente altrove (ad es. presso parenti), non essendovi in tale ultimo caso alcun provvedimento dell'autorità.

Esemplificando ulteriormente:

- nei casi in cui la pubblica autorità emette un provvedimento a protezione del minore, in quanto vittima di attuale pregiudizio e in condizione di pericolo per la sua incolumità psico-fisica (es. maltrattamenti, grave violenza assistita) derivante dalla condotta di un genitore, e l'altro genitore decide di seguire il figlio: si rientra nell'alveo dell'art. 403 c.c.;

- nei casi nei quali è il genitore a chiedere di essere messo in protezione insieme al figlio, o comunque accoglie la proposta di essere collocato in struttura protetta e porta

con sé la prole: trattasi di situazione non rientrante nella norma in questione, poiché all'origine dell'allontanamento non vi è un atto di autorità sul minore;

- 4) allontanamento dalla comunità per notizia di reato commesso ai danni del minore da parte di operatori della struttura, oppure per riscontro di condizioni abitative insalubri o altri pericoli imminenti all'interno della comunità: parrebbe formalmente doversi applicare la norma *de qua*, quantomeno finché non sia intervenuta la nomina di un tutore, in quanto la nuova formulazione menziona espressamente l'ipotesi dell'allontanamento "dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale" e l'art. 3 L. 184/1983 individua nei responsabili delle comunità i soggetti esercenti *ex lege* la tutela sui minori fino alla nomina di un tutore a favore degli stessi.

7. AVVERTIMENTI

Si anticipa sin d'ora che eventuali abusi od omissioni nell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 403 c.c. saranno segnalati alla Procura ordinaria competente, fatti sempre salvi eventuali profili di rilievo disciplinare.

Si allega tabulato contenente i numeri di telefono dei pubblici ministeri minorili di turno dei vari distretti, con indicazione delle pec riservate alla trasmissione degli atti urgenti da convalidare e di tutte le successive comunicazioni.

Si confida, pertanto, nella puntuale osservanza di quanto disposto e si ringrazia per la collaborazione.

§§§§§§§§§§

Manda alla segreteria amministrativa per la comunicazione della presente direttiva alle Autorità in indirizzo, ai responsabili delle segreterie civili e penali in sede, nonché per la pubblicazione sul sito internet e sulla pagina social dell'Ufficio, e conseguente

aggiornamento in ordine all'indicazione della pec riservata alle comunicazioni ex art. 403
c.c. (civile.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it).

Caltanissetta, 09.06.2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Rocco COSENTINO

